

**Commi 20-22**

***(Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza)***

**I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti** iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al [D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103](#) - **e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19**; l'esonero non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi. L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), dotazione pari a 1.000 milioni di euro (per il medesimo anno 2021). I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali.

Più in particolare, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all'attività lavorativa in oggetto), nell'anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento (rispetto all'anno precedente).

*Si valuti l'opportunità di chiarire se il beneficio riguardi anche i lavoratori autonomi iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#)<sup>11</sup>.*

*Riguardo all'esonero per il personale sanitario e sociosanitario in quiescenza, si valuti l'opportunità di chiarire se il beneficio concerna anche i soggetti con i quali sia stato stipulato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato e se, in ogni caso, l'esonero riguardi esclusivamente le quote di contributi a carico del lavoratore.*

Come accennato, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero nonché della quota da destinare alle forme gestite dalle suddette persone giuridiche di diritto privato e dei relativi criteri di ripartizione. *Si valuti*

<sup>11</sup> Si ricorda che in tale Gestione sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

*l'opportunità di chiarire se i decreti ministeriali debbano altresì disporre il conseguente trasferimento di una quota di risorse in favore di ciascun ente privato e se i medesimi decreti debbano definire anche la quota di risorse relative all'esonero per il personale sanitario e sociosanitario in quiescenza.*

Gli enti previdenziali interessati dalle misure di esonero in oggetto provvedono al relativo monitoraggio finanziario, con riferimento ai limiti di spesa specifici concernenti il medesimo ente, e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettiva, il verificarsi di scostamenti (rispetto ai suddetti limiti), l'ente non adotta altri provvedimenti di riconoscimento dell'esonero.